



Mantova, 11 gennaio 2021
PS 50/4/2021
Pg 66367/2020

OGGETTO: ORDINANZA. MISURE TEMPORANEE A VALERE DALL'11 GENNAIO 2021 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, a seguito di approvazione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017, dalla DGR n. X/449 del 02/08/2018 e dalla DGR XI 2055/19. Proroga e aggiornamento delle disposizioni dell'ordinanza sindacale prot.68116 in data 1 ottobre 2020

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza prot. 68116 in data 1 ottobre 2020, la cui validità era posta al 10 gennaio 2021;

Richiamata l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.675 in data 8 gennaio 2021 con la quale viene disposto il rinvio dell'applicazione del fermo dei veicoli Euro 4 Diesel, in considerazione della emergenza Covid-19;

PRESO ATTO CHE la succitata ordinanza precisa che tale misura strutturale verrà applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021 e le disposizioni concernenti la decorrenza della misura di limitazione per i veicoli Euro 4 diesel saranno efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali;

Considerato che il Comune di Mantova è inserito tra i comuni di fascia 1, giusta la DGR X/2578 del 31 ottobre 2014, la DGR X/7025 stabilisce altresì che:

- La verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- In tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Segreteria Sindaco

Via Roma, 39 – 46100 Mantova

Tel. +39 0376 338.477 – 480 – 481 – 503

Fax +39 0376 2738020

segreteria.sindaco@comune.mantova.gov.it

segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it



Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. X/7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. X/2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la DGR n. X/449 del 2 agosto 2018;

Vista la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;

Vista la DCR n. XI/1022 de 21 /04/2020;

Vista la DGR n. XI/ 3606 del 28/09 /2020;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Ad integrazione della precedente ordinanza in data 1 ottobre 2020, a partire dall'11 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021:

- 1) **Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure definite di 1° livello già definite dall'ordinanza in data 1 ottobre 2020, cui si aggiungerà la seguente ulteriore misura: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- 2) **Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure definite di 2° livello già definite dall'ordinanza in data 1 ottobre 2020, cui si aggiungeranno la seguenti ulteriori misure:
 - estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;
 - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Segreteria Sindaco

Via Roma, 39 – 46100 Mantova

Tel. +39 0376 338.477 – 480 – 481 – 503

Fax +39 0376 2738020

segreteria.sindaco@comune.mantova.gov.it

segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it



MANTOVA CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



AVVERTE CHE

- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova, arch. Carmine Mastromarino;
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Sindaco
Mattia Palazzi
(documento firmato digitalmente)